



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

Pubblicazione sul portale trasparenza il 09.06.2021.

DETERMINA N° 771 DEL 08/06/2021

Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: DETERMINA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA SUB SERVICE
LIVORNO SRLS - Lavori Di Manutenzione Straordinaria Porto Canale Per Rimozione
Rischio Insabbiamento Dragaggio Del Porto Fluviale Di Castiglione Della Pescaia**

Proposta di determina n° 832 del 08/06/2021 Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Oggetto: DETERMINA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA SUB SERVICE LIVORNO SRLS - Lavori Di Manutenzione Straordinaria Porto Canale Per Rimozione Rischio Insabbiamento Dragaggio Del Porto Fluviale Di Castiglione Della Pescaia

IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Vista la deliberazione del C.C. n. 93 del 30/12/2020, esecutiva, che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione del G.M. n. 15 del 04/02/2021, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di Gestione;

Richiamato l'art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 37 "Sottoscrizione degli atti d'impegno" del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;

Vista la Determinazione n. 754 del 07/06/2021, con la quale sono stati affidati alla ditta **Sales S.p.a.**, via Nizza N.11, Roma, COD.FISC. 01542280589, P.iva 01005681000, i Lavori Di Manutenzione Straordinaria Porto Canale Per Rimozione Rischio Insabbiamento Dragaggio Del Porto Fluviale Di Castiglione Della Pescaia", € 68.577,06 oltre 4.364,09 per costi della sicurezza e Covid per un totale di € 88.988,20 iva inclusa;

Vista la richiesta di subappalto, con la quale l'impresa appaltatrice ha richiesto di poter subappaltare alla ditta Sub Service Livorno Srls con sede in Livorno, via dei Ramai n.3 CF/P.IVA 01860540499, parte delle lavorazioni delle opere in oggetto consistenti nell'aspirazione di sabbia tramite pompa sommersa con operatori subacquei, per un importo massimo di € 29.176.46 (pari al 40% dell'importo contrattuale);

Considerata la necessità di provvedere in maniera urgente ai lavori oggetto di subappalto in quanto propedeutici alle operazioni di dragaggio;

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, la ditta aggiudicataria ha espresso, all'atto dell'offerta, l'intenzione di subappaltare parte dei lavori, ha inoltre provveduto a trasmettere la documentazione della ditta subappaltatrice prevista dal medesimo art. 105 comma 7;

Vista la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da parte del legale rappresentante della ditta subappaltatrice Sub Service Livorno Srls, nella il soggetto ha tra l'altro dichiarato che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 D.Leg.vo 50/2016, che non consentono l'affidamento di subappalti;

Considerato che la ditta Sub Service Livorno Srls con sede in Livorno, via dei Ramai n.3 CF/P.IVA 01860540499, ha attestato la propria regolarità contributiva tramite dichiarazione resa agli atti, e che il Durc attualmente è in corso di rilascio da parte degli Enti preposti, dal quale si prescinde stante

l'urgenza di autorizzare il presente subappalto, dando contestualmente atto che in caso tale verifica dovesse risultare negativa l'Amministrazione procederà alla revoca del subappalto ed al pagamento delle sole prestazioni sino a quel momento eseguite;

Considerato che ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, previa istruttoria della pratica e rilevato che nel caso in esame ricorrono tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, così come richiesto;

Visto che il CUP dell'opera, di cui all'art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, ed il CIG, da comunicare anche alla ditta subappaltatrice per le finalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., sono i seguenti: CUP **G97H210004300044** e CIG **8779516DC9**;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l'art. 105;

Visto, per le parti ancora in vigore secondo quanto disposto dall'art. 216 del succitato D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i.;

DETERMINA

di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, la Ditta **Sales S.p.a.**, via Nizza N.11, Roma, COD.FISC. 01542280589, P.iva 01005681000, affidataria dei Lavori Di Manutenzione Straordinaria Porto Canale Per Rimozione Rischio Insabbiamento Dragaggio Del Porto Fluviale Di Castiglione Della Pescaia” a subappaltare alla Ditta Sub Service Livorno Srls con sede in Livorno, via dei Ramai n.3 CF/P.IVA 01860540499, parte delle lavorazioni delle opere in oggetto consistenti nell'aspirazione di sabbia tramite pompa sommersa con operatori subacquei, per un importo massimo di € 29.176.46 (pari al 40% dell'importo contrattuale);

2) di precisare, comunque, che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016;

3) di dare atto che il subappalto e' autorizzato a condizione che la ditta appaltatrice pratichi nei confronti della ditta subappaltatrice, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

4) di dare atto che la presente autorizzazione si intende fatta salve le verifiche, ancora in corso, della dichiarazione dell'impresa subappaltatrice circa il possesso dei requisiti di legge richiesti;

5) di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori ed al responsabile della sicurezza in esecuzione affinché provveda per quanto di competenza, nonché ad entrambe le ditte interessate dal presente provvedimento;

6) di dare atto che la ditta appaltatrice deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, ai sensi del comma 14 dello stesso art. 105;

7) di dare atto che qualora la ditta subappaltatrice non assolva, relativamente al contratto di subappalto, agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal succitato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010;

8) di dare atto che anche la ditta subappaltatrice dovrà garantire il rispetto di quanto previsto nel C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti e che la stessa dovrà continuare a mantenere aggiornato ed in regola il proprio DURC per tutta la durata dei lavori fino al loro collaudo, secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di regolarità contributiva (versamenti INAIL, INPS, Casse Edili, se previste, ed altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui l'azienda risulti iscritta);

9) di dare ulteriormente atto che anche la ditta subappaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati, con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni e norme di leggi, decreti e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008;

10) di dare atto che anche il subappaltatore si obbliga al rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 62/2013, in quanto compatibili, la violazione degli obblighi derivanti dal citato D.P.R. costituisce causa di risoluzione del contratto di subappalto;

11) di dare atto che con l'autorizzazione al presente subappalto il subappaltatore, così come sopra identificato, accetta il patto di integrità applicato dal Comune di Castiglione della Pescaia.

ap/DM

Il Responsabile
MEROLA DANIELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.